



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

La contabilizzazione della destinazione utili per le società di persone

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

Poste di bilancio a elevato rischio fiscale

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più

Come accade per le società di capitale, **anche per le società di persone**, la fine del periodo di imposta e il calcolo delle imposte comporta la **determinazione del risultato di esercizio**. In particolare, tale momento corrisponde anche a quello di **rilevazione della destinazione dell'eventuale utile** (o perdita). Tale rilevazione avviene anche **per le società di persone in contabilità ordinaria**.

La prassi ormai diffusa nelle **società di persone** di consentire liberamente ai soci di prelevare nel corso dell'anno somme in conto utili **viene messa in discussione da un'ordinanza della Cassazione** ([Cass. civ., Sez. I, n. 6865/2022](#)) che contrasta, invece, **con precedenti pronunce**.

Affrontando l'aspetto fiscale si **fanno le seguenti considerazioni**.

Nell'ipotesi in cui la **società abbia prodotto nel corso dell'anno un utile di esercizio** questo andrà rilevato con la seguente **scrittura contabile**:

Conto economico	a	Utile d'esercizio
-----------------	---	-------------------

Rilevato l'utile, occorrerà decidere in merito alla **destinazione** che, sostanzialmente, potrà essere quella del:

- **prelievo da parte dei soci;**
- **mantenimento dell'utile in azienda;**
- **prelievo parziale dell'utile** e mantenimento in azienda della restante parte.

Nel primo caso, il **prelevamento a opera dei soci** comporterà la **rilevazione della seguente scrittura contabile**:

Utile dell'esercizio	a	Banca c/c
----------------------	---	-----------



Questa operazione da compiersi a fine anno (dopo l'approvazione del rendiconto d'esercizio) può, però, **essere compiuta**, e spesso avviene, **anche nel corso dell'esercizio**, qualora i soci decidano di prelevare per sé stessi degli **acconti su utili futuri** ancora da produrre.

Questa pratica non è supportata dalle norme civilistiche, in quanto il [**comma 1, dell'art. 2303, c.c.**](#), stabilisce, al contrario, che **non possano distribuirsi somme se non per utili realizzati**: «*Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti*».

Sul punto è fortunatamente intervenuta la **Corte di Cassazione con sentenza n. 10786/2003**, con la quale i Supremi Giudici hanno stabilito che, anche nelle società di persone, trova applicazione il disposto dell'[**art. 2262, c.c.**](#), secondo cui **è possibile erogare acconti sugli utili** quando tale facoltà trovi riscontro in apposita **clausola inserita nello statuto sociale**.

Ne consegue che, se lo **statuto** conterrà apposita norma (che si consiglia di far iscrive e se non presente), **durante l'anno i soci potranno decidere di erogarsi degli acconti sugli utili**. La rilevazione contabile da eseguirsi a ogni singolo prelievo in acconto sarà, quindi, la seguente:

Diversi a Banca c/c

Prelievi socio A

Prelievi socio B

.....

Alla fine dell'esercizio, all'atto della destinazione dell'utile prodotto, **la scrittura contabile** già esaminata **dovrà tener conto dei prelievi già eseguiti** e quindi, ipotizzando che l'utile da destinarsi sia pari a 120.000 euro e che i soci abbiano già prelevato 90.000 euro, **la scrittura apparirà la seguente**:

Utile d'esercizio a	Diversi	120.000
	a	Prelievi socio A 30.000
a	Prelievi socio B 30.000	
a	30.000
a	Banca c/c	<u>30.000</u>

È chiaro che la scelta di prelevare utili in corso d'anno, o meglio l'entità di utili prelevata, deve poi trovare **riscontro nell'utile effettivamente prodotto**. Non può, difatti, **accadere che gli acconti prelevati superino in misura gli utili prodotti**, in quanto questa evenienza comporterebbe l'abbattimento del patrimonio aziendale per distrazione **da parte dei soci** di



beni aziendali con ovvie conseguenze, anche di carattere penale, sugli stessi. Si **renderà comunque necessario**, ferme le conseguenze legali, **la restituzione delle maggiori somme prelevate**.

Potrà anche accadere, come si è detto, che **l'utile prodotto non venga prelevato dall'imprenditore che, quindi, sostanzialmente lo reinveste in azienda** con sostanziale **incremento del patrimonio aziendale**. In tal caso, la **rilevazione contabile da eseguirsi sarà la seguente**:

Utile d'esercizio	a	Capitale netto
-------------------	---	----------------

Un'ultima considerazione merita anche l'approfondimento della circostanza secondo cui, **nelle società di persone** (a differenza di quanto accade per le società di capitale), vige il **diritto alla percezione dell'utile** da parte del socio.

Il socio di società di persone ha, infatti, **diritto di ricevere l'utile aziendale sulla scorta del disposto dell'[art. 2262, c.c.](#)**; questo **diritto non può essere compreso**, fin anche eliminato dalla volontà degli altri soci (fosse anche la maggioranza di questi).

Allo stesso tempo, però, il socio può, di propria iniziativa, **rinunciare ad esso**; è possibile, infatti, che i soci decidano di inserire nello statuto **una clausola che elimini il diritto all'utile**, sostituendolo con la volontà che la **distribuzione dell'utile dipenda dalle scelte dei soci assunta a maggioranza o all'unanimità** (come accade di fatto per le società di capitale).